



COMUNE DI MISILMERI

☎ 091/8711300 (PBX) Telefax 091/8733384

www.comune.misilmeri.pa.it

Ordinanza n. 51 del - 9 LUG. 2013

OGGETTO: Emergenza Igienico-Sanitaria per lo stoccaggio provvisorio in attesa di caratterizzazione dei R.S.U., bruciati nel territorio di Misilmeri.-

Il Commissario Straordinario

Premesso:

- che con Decreto del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Sicilia n. 280 del 14/04/2001 ed il successivo piano Regionale di gestione dei rifiuti, approvato con ordinanza Commissariale del 18/12/2002, sono stati individuati gli ambiti territoriali ottimali;
- che i 22 Comuni dell'ATO PA4, di cui il Comune di Misilmeri fa parte, hanno deliberato di costituire, ai sensi degli artt. 23 e 25 della legge 8 giugno 1990 n. 14, la Società Consortile Co.In.R.E.S.;
- che il Comune di Misilmeri, a far data dal 05 giugno 2006, ha trasferito la gestione del servizio di raccolta rifiuti al Co.In.R.E.S.;
- che, a seguito delle varie problematiche emerse nella gestione del servizio di raccolta dei R.S.U., sfociata in ultimo nell'interruzione del servizio a far data dal 07/05 u.s., si è verificata una situazione insostenibile dal punto di vista igienico sanitario, con l'accumularsi di notevoli quantità di rifiuti maleodoranti in tutto il territorio comunale, in special modo in prossimità delle postazioni dei cassonetti per il conferimento dei rifiuti, che si sono trasformate in vere e proprie discariche a cielo aperto;
- che con nota prot. n. 1716 del 16.02.2010 il Commissario ad Acta, nelle more della riorganizzazione del servizio e del Co.In.R.E.S. stesso e per garantire l'igiene e la salute pubblica, ha dato mandato ai Sindaci dei Comuni facenti parte dell' ATO PA4 di adottare ogni opportuno provvedimento atto a ricondurre il servizio di raccolta dei rifiuti al normale svolgimento;
- che questa amministrazione in accordo con alcuni Sindaci dei Comuni dell' ATO giusta nota prot. n. 3372 del 19.02.2010 del Comune di Casteldaccia indirizzata al Commissario ad Acta ha ritenuto opportuno attivare in forma diretta il servizio di raccolta dei rifiuti, utilizzando l'autorizzazione per il conferimento in discarica in possesso del Co.In.R.E.S. ;

Considerato che:

- con determinazione n. 10 del 23.02.2010 il consiglio di Amministrazione del Co.In.R.E.S. ha preso atto che il Consorzio non è più in condizione di svolgere il servizio di raccolta di rifiuti solidi e la raccolta differenziata, come previsto nel contratto di servizio;

- che con la determinazione n.11 del 23.02.2010 con la quale il consiglio di Amministrazione del Co.In.R.E.S. ha preso atto dell'impossibilità del Consorzio a svolgere il servizio di raccolta RSU e ha demandato ai Sindaci dei Comuni soci nella qualità di Autorità sanitaria e di Ufficiali di governo, di approvare gli atti necessari al fine di eseguire la raccolta dei rifiuti urbani nei territori dei loro Comuni.
- che con la determinazione n. 12 del 23.02.2010 con la quale il Consiglio di Amministrazione del Co.In.R.E.S. ha autorizzato l'utilizzo del personale in carico al Co.In.R.E.S. per la raccolta dei rifiuti nei Comuni nelle condizioni di emergenza;
- che con la determinazione n. 13 del 23.02.2010 con la quale il Consiglio di amministrazione del Co.In.R.E.S. ha autorizzato ogni singolo Comune a sostituirsi al Co.In.R.E.S. anche per quanto riguarda il conferimento in discarica;
- che l'art. 19 della L.R. 9/2010, al fine di garantire la transazione senza soluzione di continuità verso il nuovo assetto organizzativo della gestione integrata dei rifiuti, ha definito un regime di regolazione del fase di passaggio, individuato specifiche regole cui devono attenersi le istituzioni pubbliche cui sono state attribuite competenze in materie di rifiuti, nonché i soggetti già deputati alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, o comunque nella stessa coinvolti, specificando che gli stessi continuano a svolgere le competenze attribuite fino al definitivo avvio del servizio di gestione integrata dei rifiuti con le modalità previste della predetta legge, ovvero fino alla soppressione dell'autorità d'ambito;
- che con circolare n. 2/2010 il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha stabilito che, ai sensi della disposizione n. 28 del 14.12.2010 del Commissario delegato ex O.P.C.M. n. 3887/2010, la vecchia gestione non può comunque eccedere la durata di anni uno decorrente dalla data di pubblicazione della suddetta circolare sulla G.U.R.S.;
- che in considerazione della mancata costituzione delle suddette SRR, in via cautelativa ha ritenuto opportuno procedere all'affidamento della fornitura di n. 4 autocompattatori e n. 2 autocarri leggeri, senza conducente, per mesi 7, per la raccolta di R.S.U., nelle more della costituzione delle SRR;
- che pertanto con determinazione n. 20 Area VI del 26.02.2013 è stato deciso di procedere all'affidamento della fornitura in parola;
- che il capitolato d'oneri prevedeva la possibilità, in caso di emergenza igienico-sanitaria, di affidare alla ditta aggiudicataria la fornitura di nolo a caldo, al fine di scongiurare possibili conseguenze per la salute dei cittadini;
- che in data 26.03.2013 è stata esperita la gara in parola, risultando aggiudicataria provvisoria la ditta Tech servizi, con sede in Siracusa c. da Vignarelli- zona Industriale Florida;
- che, pertanto è stata affidata la fornitura degli autocompattatori di cui alla gara del 26.03.2013 a partire dal 09.05.2013, data nella quale sono stati consegnati al Comune i mezzi;

Considerato:

- che, a far data 08.05.2013 il CO.IN.R.E.S. non svolge regolarmente il servizio di raccolta e conferimento RSU nel territorio di Misilmeri e che ciò ha determinato l'accumularsi di R.S.U. lungo le strade del centro urbano e della frazione di Portella di Marc e Piano Stoppa;
- che con nota prot. n. del 1222 del 28.06.2013 l'ASP ha attestato la criticità dell'emergenza igienico-sanitaria del Comune di Misilmeri;
- che la Commissione Straordinaria è intervenuta con ordinanza n. 30 del 13.05.2013, n. 34 del 21.05.2013, n. 37 del 24.05.2013, n. 40 del 04.06.2013 e 46 del 21.06.2013, per scongiurare l'aggravarsi la situazione Igienico-Sanitaria, causata dalla non raccolta e trasporto a discarica degli R.S.U. prodotti dal Comune di Misilmeri;
- che con D.D.G. n. 932 del 20.06.2013 il Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, ha autorizzato il

Comune di Misilmeri a conferire gli R.S.U. prodotto nel territorio di Misilmeri, presso la discarica di Mazzarrà S. Andrea (ME).

- che la Commissione Straordinaria con nota prot. n. 20548 del 21.06.2013, ha ulteriormente sollecitato il Co.In.R.E.S. ad aumentare il personale destinato al servizio di raccolta e conferimento R.S.U. presso l'unità operativa di Misilmeri;

- che dal 16.06.2013 il servizio di raccolta e conferimento in discarica nel Comune di Misilmeri non si è potuto effettuare, regolarmente con la conseguenza che gli R.S.U. prodotti, sono giacenti a terra e l'accumulo degli stessi ha creato, specialmente nelle periferie delle macro-discariche, che sono state incendiati da ignoti

- che è indispensabile rimuovere i rifiuti di R.S.U. incendiati e che gli stessi non possono essere conferiti nella stessa discarica di Mazzarrà Sant'Andrea perchè ritenuto rifiuto difforme all'autorizzazione in possesso dell'Ente per conferimento;

- che al fine di rimuovere i rifiuti bruciati è indispensabile incaricare una ditta specializzata;

- che da una stima provvisoria il rifiuto bruciato nelle varie postazioni investite dai roghi è pari a circa T. 35;

- che nella attesa degli esiti della caratterizzazione dei rifiuti bruciati è indispensabile rimuovere gli stessi e stocarli provvisoriamente in scarrabili coperti, da allocare provvisoriamente presso l'autoparco comunale di via Pellingra;

- che la ditta Trade Eco Service s.r.l. Unipersonale, SS. 121 Km 240,500 90030 Bolognetta (PA), è disponibile ad effettuare immediatamente il servizio di raccolta e stoccaggio, tramite scarrabili coperti da teloni, presso l'autoparco comunale di via Pellingra.

- Visto l'art. 191 del D. Lgs. 152/06 e s.m.e i;

Dato atto che la presente ordinanza è da ricondurre nell'ambito delle competenze attribuite al Sindaco quale rappresentante della comunità locale, per fronteggiare situazioni correlate a emergenze sanitarie o di igiene pubblica;


ORDINA

Alla ditta Trade Eco Service s.r.l. Unipersonale, SS. 121 Km 240,500 90030 Bolognetta (PA), di effettuare il servizio di raccolta e stoccaggio provvisorio, tramite scarrabili coperti da teloni, presso l'autoparco comunale di via Pellingra dei R.S.U. bruciati, giacenti nel territorio comunale, stimati in circa 35 T., in attesa del trasporto e conferimento definitivo presso idonea discarica autorizzata, dopo l'effettuazione della caratterizzazione del rifiuto in parola.

Dare mandato all'Area VI di controllare la perfetta esecuzione dello svolgimento del servizio.

Notificare la presente Ordinanza alla ditta Tech servizi s.r.l., c. da Vignarelli 96014 - Floridia (SR).

Trasmettere la presente ordinanza all'Area VI e all'Area II per gli adempimenti di competenza, e al Comando di P.M. del Comune di Misilmeri, alla Stazione dei Carabinieri di Misilmeri all' ASP U.O. Territoriale di prevenzione 9 al Co.In.R.E.S. e ai messi comunali per la pubblicazione all'Albo pretorio.



Il Commissario Straordinario
F.to Dott. Tommaso Mondello